

per una mobilità
+attiva+sana+pulita
+silenziosa+sicura
+socievole



09 NOV. 2022



FIAB
Chieri

Muoviti
Chieri!

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 07/10/2022

Ordine del Giorno: - modifiche allo statuto di Fiab Muoviti Chieri ! per adeguamento al RUNTS

L'assemblea inizia alle ore 21.00

Presidente dell'assemblea: Giovanni Bosco

Segretario dell'assemblea: Chiappa Paolo

Presenti:

Anna Gaspardo Moro
Gianpaolo Vallaro
Paolo Chiappa
Ada Gabucci
Antonella Pennazio
Barbara Meghnet
Ciro Signoriello
Graziano Pallaro
Giuseppe Marzano
Marco Piovano
Giovanni Bosco
Massimo Gaspardo Moro
Aldo Brugnoli
Bruna Bertagna
Gianpero Arciprete (delega a Ciro Signoriello)

Ada Gabucci spiega le modifiche allo statuto di Fiab muoviti Chieri che si possono riepilogare nella variazione di due articoli: Articolo 7 e articolo 17.

Articolo 7:

- tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto
- i soci minorenni votano attraverso gli esercenti la potestà genitoriale.
(articolo da aggiungere allo statuto)
- iscritti da più di un anno

Articolo 17:

- Lo scioglimento dell'associazione deve comunque essere deciso da un'assemblea con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.
(articolo da aggiungere allo statuto)

Le suddette variazioni vengono approvate all'unanimità da tutti i presenti.

L'assemblea termina alle ore 21.30

IL PRESIDENTE

Giovanni Bosco

Agenzia delle Entrate

DP-I di Torino - Ufficio Territoriale Torino

Registrazione n. 5755

Serie 3 Cod. Trib.

E. ESENTE

IL SEGRETARIO

Paolo Chiappa

IL DIRETTORE



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE FIAB CHIERI – MUOVITI CHIERI!



TITOLO I – DENOMINAZIONE - SEDE

Articolo 1 - Denominazione

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 è costituita un'Associazione di Promozione Sociale denominata **"FIAB Chieri – Muoviti Chieri!"**. L'Associazione assumerà nella denominazione l'acronimo "APS" (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale nel comune di Chieri, in via Vittorio Emanuele II, 14. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.

TITOLO II – FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3 - Finalità

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e si ispira a principi di solidarietà, ecologia e non violenza.

L'Associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale e la sua struttura è democratica, mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale delineate nel successivo art. 4 in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

Articolo 4 - Attività

L'Associazione si prefigge di svolgere in via principale le seguenti attività generali di cui all'art. 5 del decreto leg.vo n. 117/2017 indicate nelle seguenti lettere di cui al punto 1 del medesimo decreto:

- d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- v. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

- w. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione potrà svolgere ai sensi e secondo le previsioni dell'art. 6 del decreto n. 117/2017 attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dei decreti-legge inerenti.

Per il raggiungimento delle finalità l'Associazione opererà per:

1. promuovere una mobilità più attiva, sana, pulita, silenziosa, sicura e socievole. Per mobilità attiva e sana si intendono quei modi di muoversi che richiedono esercizio fisico, come andare a piedi e in bicicletta. Per mobilità pulita e silenziosa si intendono quei modi di muoversi che riducono al minimo i gas di scarico e l'inquinamento acustico. Per mobilità sicura, si intendono tutte quelle misure di sicurezza che tutelano tutti gli utenti della rete viaria, da quelli più deboli - pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili - a quelli motorizzati. Per mobilità socievole si intende un sistema che non invade tutti gli spazi della vita cittadina con i veicoli a motore, che favorisce una vita più socievole, che permette ai cittadini di incontrarsi nei luoghi pubblici, nelle strade, nelle piazze;
2. proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta e la pratica di un suo uso abituale quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico;
3. proporre provvedimenti per la moderazione del traffico, per la sicurezza stradale e per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità anche al fine di tutelare ciclisti e pedoni e, più in generale, tutti i soggetti "svantaggiati", quali disabili, anziani e bambini, la cui incolumità o libertà di movimento può essere lesa o ostacolata dal traffico stradale. Perciò intraprende ogni iniziativa politica, culturale e legale negli ambiti di cui sopra, inclusa la costituzione in giudizio come parte civile. Proporre e stimolare interventi piccoli e grandi sul territorio: percorsi convenienti e gradevoli, una segnaletica chiara, scorciatoie per i pedoni, marciapiedi ampi e sicuri in ogni via; percorsi ciclabili, parcheggi per biciclette; zone pedonali più ampie, parcheggi scambiatori dove lasciare l'auto e proseguire a piedi o con un mezzo pubblico;
4. denunciare i danni ambientali e sociali causati dall'uso improprio e invasivo del mezzo privato a motore e individuare iniziative e proposte per favorire un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile, che favorisca le relazioni sociali, proponendo la riconversione degli spazi comuni a usi collettivi diversi dalla circolazione stradale e la promozione di stili di vita atti a favorire la salute individuale e collettiva;
5. favorire la diffusione di una cultura della mobilità sostenibile fra i pubblici amministratori, gli educatori, i medici e tutti i cittadini mediante un'informazione capillare, concreta e pratica, che spieghi i vantaggi e le possibili combinazioni modali fra andare a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici;
6. promuovere l'intermodalità tra bicicletta e altri mezzi di trasporto collettivo, in particolare con iniziative per il miglioramento del trasporto ferroviario; promuovere l'offerta di trasporti pubblici efficienti, attraenti e confortevoli, tariffe convenienti e unificate per tutte le linee, orari chiari e coordinati;
7. promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio. A tale scopo l'Associazione organizzerà in proprio o promuoverà l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di Soci, di

manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta e darà vita a iniziative quali lo studio, la pubblicazione, la divulgazione e la realizzazione di percorsi, itinerari e ciclovie, che valorizzino la natura, il paesaggio e il patrimonio artistico e culturale del territorio. Proporrà infine il recupero e la valorizzazione di sentieri, percorsi storici, argini dei corsi d'acqua naturali e artificiali, sedimi ferroviari dismessi, e tutti quei manufatti e ambienti naturali ed urbani che meritano di essere sottratti all'abbandono e all'incuria;

8. elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
9. porre in essere ogni attività utile a favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza a un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'Associazione. A tal fine si propone di organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, viaggi di studio, progetti educativi e di produrre strumenti audiovisivi e multimediali o quant'altro sia utile;
10. organizzare progetti e attività di educazione ambientale, stradale e alla mobilità sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado, in qualità di "Associazione riconosciuta di comprovata esperienza nel settore della prevenzione, della sicurezza stradale e della promozione ciclistica", nonché attività di formazione e aggiornamento del personale della scuola, come previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive e regolamenti dell'Unione Europea;
11. editare eventuali pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'Associazione;
12. organizzare corsi di formazione e aggiornamento per i tesserati e sviluppare quanto altro possa essere utile al funzionamento delle associazioni aderenti, ai fini della realizzazione a livello locale degli scopi statutari;
13. rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa dell'ambiente;
14. svolgere ogni altra possibile attività volta a conseguire gli scopi sociali.

Per il raggiungimento delle finalità sopraindicate, l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni fornite dai propri associati.

L'Associazione potrà:

- attuare alcuni servizi o agevolazioni ai propri Soci, o a quelli delle associazioni collegate, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- ottenere per i propri Soci, o per quelli delle associazioni collegate, speciali facilitazioni e agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- favorire i propri Soci, e quelli delle associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale.

L'attività dei Soci non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diritti beneficiari. Ai Soci potranno essere rimborsate dall'Associazione solo le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Articolo 5 – Rapporti con altre associazioni

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni o Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) e, tramite questa, all'European Cyclists' Federation (ECF). Qualora per qualsiasi motivo l'Associazione cessi di essere federata a FIAB dovrà cambiare la ragione sociale o essere sciolta.

TITOLO III - SOCI

Articolo 6 - Tesseramento

L'Associazione è aperta a chiunque (persona fisica, con esclusione delle persone giuridiche) ne condivida gli scopi e manifesti l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera per l'anno in corso. Non è richiesta ai Soci la residenza nel Comune di Chieri. L'Associazione di minorenni è condizionata all'assenso dei genitori.

Il numero dei Soci dell'Associazione è illimitato, ma l'Associazione non può essere composta da un numero inferiore a sette persone fisiche.

Ogni domanda di ammissione viene accettata, purché non sussistano le condizioni di cui al successivo art. 8, e dà luogo ad apposita annotazione nell'elenco Soci. La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'Associazione.

L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo deve essere comunicata per iscritto all'interessato, specificando le motivazioni, entro 60 giorni. L'interessato, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può impugnare il rigetto della propria domanda richiedendo che l'Assemblea dei Soci si pronunci al riguardo con deliberazione motivata, entro 60 giorni. In alternativa, l'impugnazione può avvenire in sede giudiziaria ordinaria.

Le quote associative che accompagnano le domande di iscrizione pervenute nel corso dell'esercizio finanziario sono da ritenersi relative all'anno stesso; sono peraltro ammesse, a partire dal 1 ottobre, le preiscrizioni con efficacia immediata per quanto riguarda la partecipazione alle attività dell'associazione e con efficacia differita (vedi articolo 7) per quanto riguarda il diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra Soci ordinari e altre categorie di Soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a 5 Soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'Associazione.

Articolo 7 - Soci

Tutti i Soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti, possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione e intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. I soci minorenni votano attraverso gli esercenti la potestà genitoriale. Ogni Socio ha diritto a un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata, e può essere portatore di una sola delega da parte di altro Socio con diritto di voto.

Solo i Soci maggiorenni possono essere eletti alle cariche sociali.

I Soci hanno diritto alle informazioni e al controllo stabilite dalle leggi e dallo Statuto.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I Soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dai Soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – Recesso dei Soci

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, a eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

1. recesso o morte del Socio;
2. mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
3. esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo; ossia per comportamenti contrastanti con la natura e gli scopi dell'associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'esclusione del Socio deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo e poi presentata per la ratifica all'Assemblea ordinaria dei Soci; in tale sede l'interessato può presentare le proprie ragioni a difesa. Nel frattempo il Socio colpito dal provvedimento di espulsione rimane sospeso dalla vita associativa.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I Soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I Soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. l'organo di controllo, qualora necessario ai sensi del seguente art. 13.

Articolo 10 - Assemblea

L'assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti all'Associazione in regola con il pagamento della quota sociale ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno (entro il 30 aprile) per:

- dare le linee programmatiche all'organizzazione;
- verificare le attività svolte;
- approvare il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo; l'eventuale bilancio sociale qualora ne derivi l'obbligo ai sensi dell'art. 13;
- nominare i componenti del Consiglio Direttivo, normalmente con voto segreto tranne nei casi in cui l'Assemblea non deliberi altra modalità;

- nominare l'eventuale organo di controllo quando necessario ai sensi del successivo art. 13;
- ratificare l'esclusione dei Soci per gravi motivi deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata in via straordinaria per:

- reintegrare i membri decaduti o dimessi del Consiglio Direttivo nel caso in cui il loro numero si fosse ridotto in corso d'anno al di sotto del minimo necessario per il regolare funzionamento di detto organo;
- deliberare sulle modifiche allo statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare gli eventuali regolamenti interni, o le loro variazioni, deliberati dal Consiglio Direttivo;
- deliberare, qualora ne ravveda la necessità e le condizioni, sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità da seguirsi in detto caso.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10 % dei Soci.

Deve essere convocata con un anticipo di almeno 15 giorni. La modalità di convocazione può essere scritta, e/o tramite e-mail o canali "Social".

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. Si può considerare valida la partecipazione anche on-line se tale modalità è chiaramente riportata all'interno della comunicazione di convocazione.

L'assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio Presidente, diverso da quello dell'Associazione. Egli ha il compito di:

- leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea;
- accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti;
- mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato;
- curare che venga rispettato l'ordine del giorno;
- controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario;
- dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'Associazione, in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un Socio.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci e i rendiconti approvati dall'assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni Socio può consultarlo. Inoltre, un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai Soci.

Articolo 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri dispari, eletti tra i Soci dall'assemblea generale, che restano in carica tre anni.

In caso vengano a mancare uno o più Consiglieri che non costituiscono la maggioranza, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando i primi tra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere

dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario-Tesoriere e affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, con un preavviso di almeno 5 giorni. La modalità di convocazione può essere scritta, e/o tramite e-mail o canali "Social". Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare (senza diritto di voto) anche i soci che ne abbiano fatto richiesta, compatibilmente con eventuali problematiche di carattere logistico.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'Associazione.

È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo decade e deve essere rieletto alla scadenza naturale, per dimissioni del Presidente o qualora il numero dei componenti sia sceso sotto i 5.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma precedente avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Direttivo tra i propri membri.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei Soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri Soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo anche il Presidente si intende decaduto, e dovrà indire nuove elezioni entro un mese; in questo lasso di tempo proseguirà come presidente pro-tempore, svolgendo solo la normale amministrazione e con il divieto di compiere atti che costituiscano impegni futuri a carico dell'Associazione. Qualora le elezioni siano infruttuose indirà una nuova assemblea elettiva entro un altro mese. Qualora anche in questo caso non venga nominato un direttivo il presidente pro-tempore procederà con lo scioglimento dell'associazione secondo l'articolo 18.

Articolo 13 - Altre cariche

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo e dal presidente. In caso di indisponibilità il presidente può agire in sua vece.

Al superamento dei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 l'Associazione dovrà nominare con delibera dell'assemblea un organo di controllo monocratico con la funzione di Revisore dei conti.

Tutte le cariche degli organi sociali, con l'eventuale esclusione dell'organo di controllo, sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Associazione.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 14 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

1. quote associative e contributi degli aderenti;
2. sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
3. sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
4. rimborsi derivanti da convenzioni;
5. entrate derivanti da attività di interesse generale e dalle attività diverse, secondo i limiti definiti nell'art. 4 del presente Statuto;
6. raccolte fondi;
7. donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

Articolo 15 - Rendicontazione

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo o rendiconto economico/finanziario deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I Soci possono prenderne visione.

Il rendiconto economico/finanziario o il bilancio devono essere formulati secondo le previsioni dell'art. 13 del decreto Leg.vo n. 117/2017.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Ciò sia durante la gestione ordinaria che in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale o collettivo del rapporto associativo.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento

Articolo 16 – Revisione dello statuto

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti.

Le proposte di revisione dello Statuto debbono essere espressamente indicate nell'ordine del giorno e non possono, in nessun caso, essere comprese nella voce "varie ed eventuali", ovvero oggetto di mozione d'ordine.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 17 – Scioglimento dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è previsto nei seguenti casi:

- quando il numero dei soci sia inferiore a sette;
- quando deliberato dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati
- nel caso l'assemblea non sia riuscita a eleggere un Direttivo dopo due successive elezioni.

Lo scioglimento dell'Associazione deve comunque essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente del Codice del Terzo Settore.

